



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
numero **44** del **29-07-2016**

OGGETTO:ADESIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER ACQUISIZIONE DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE.APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di Luglio con inizio alle ore 16:45 e in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze	N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente	10	SPOLZINO NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
2	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente	11	DI DOMENICO ANGELA	CONSIGLIERE	Assente
3	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente	12	FARINA OLGA	CONSIGLIERE	Presente
4	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente	13	SANTARSIERE ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
5	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente	14	PINTO ERMINIA	CONSIGLIERE	Presente
6	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente	15	COLUCCI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente
7	SANTORIELLO MICHELE	CONSIGLIERE	Presente	16	GALIANO MICHELE	CONSIGLIERE	Assente
8	GALLO ELENA	CONSIGLIERE	Presente	17	CARDANO LUIGI	CONSIGLIERE	Assente
9	STABILE MARIA	CONSIGLIERE	Assente				

PRESENTI: 12 - ASSENTI: 5

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

Premesso che:

- in tema di acquisizione di lavori, beni e servizi si rammenta che l'art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs 163/2006 disponeva che:

- “I comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 67, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento”.

- al riguardo si fa presente, anzitutto, che numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine “accordo consortile” riportato nel citato art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs 163/2006 costituisca un’espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all’art. 30 del D. Lgs n. 267/2000, come strumento alternativo all’unione dei comuni (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Umbria, delib. 112/2013/PAR del 5 giugno 2013; sez. reg. controllo Lazio, delib. 138/2013/PAR del 26 giugno 2013).

- in tale ottica interpretativa, quindi, l’espressione “ accordi consortili” deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 267/2000) al quale spetterebbe successivamente la competenza ad istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all’obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell’unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto della peculiarità di ciascun ente.

- infatti l’art. 30 del D. Lgs 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Il comma 4 del citato art. 30 D. Lgs 267/2000, poi, stabilisce che le convenzioni possono prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo;

- detti principi sono oggi ancora validi, pur a seguito dell’abrogazione del D. Lgs 163/2006 a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (nuovo codice degli appalti pubblici);

- infatti, per quanto qui interessa, il comma 4 dell’art. 37 del citato D. Lgs 50/2016 testualmente dispone:

“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità;

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 204 n. 56”.

- il successivo comma 5 dell'articolo in parola, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia, ed all'ultimo capoverso dispone che fino alla data di entrata in vigore del richiamato decreto si applica l'art. 216, comma 10.

- detto ultimo articolo dispone che fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e cioè mediante l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);

- per completezza di informazione si chiarisce che il nuovo codice degli appalti ha inteso procedere ad una qualificazione delle stazioni appaltanti prevedendo, all'art. 38, l'istituzione presso l'ANAC di un elenco delle stazioni appaltanti qualificate, di cui fanno parte anche le centrali di committenza nonché l'indicazione dei criteri e requisiti per l'iscrizione al detto elenco.

- anche in questo caso occorre l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo codice, decreto con il quale sono definiti i criteri tecnico-organizzativi per l'iscrizione all'elenco nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione. Nelle more viene disposta l'applicazione dell'art. 216 comma 10, in precedenza illustrato;

- da questo breve excursus normativo, pertanto, si desume che i comuni non capoluogo di provincia, fino alla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 4, del D. Lgs 50/2016, già trattato in precedenza, ad eccezione dell'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro per i quali i comuni possono procedere direttamente ed autonomamente.

Dato atto che questo Ente con delibera del Consiglio Comunale n.2 del 30/01/2015 aveva aderito all'Associazione ASMEL approvando nel contempo l'accordo consortile contenente le modalità operative di funzionamento della centrale di Committenza;

Atteso che ad oggi questo Ente non si è mai avvalso di detta Centrale di Committenza anche per le vicende dinanzi a diversi giudici amministrativi che hanno riguardato lo schema organizzativo di Asmel Consortile che secondo l'ANAC con deliberazione n. 32/2015 era stata ritenuta di non poter svolgere attività di intermediazione negli acquisti pubblici a causa di una presunta mancata rispondenza della società ai modelli organizzativi indicati dall'art.33 comma 3 bis del d.lgs.n.163/2006;

Considerato che questo Comune fa parte della Comunità Montana Vallo di Diano;

Che ai sensi dell'art.27, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 “ Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a

province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali”;

Vista la deliberazione del Consiglio generale della Comunità Montana Vallo di Diano n.2 del 19.2.2015 avente ad oggetto “ Istituzione di una centrale unica di committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.- Approvazione schema di convenzione”

Considerato che l’adesione a detta Centrale costituisce per l’Ente un’occasione che permetterà di svolgere le procedure di acquisizione servizi, lavori e forniture avvalendosi di un ufficio comune con funzioni di coordinamento, gestione e verifica più diretta rispetto a quanto previsto dall’accordo consortile con ASMEL e al contempo di osservare quanto previsto dalla vigente legislazione;

Considerato, pertanto, di revocare l’approvazione dell’accordo consortile con l’Associazione ASMEL, composto di n.9 articoli contenente le modalità operative di funzionamento della Centrale di Committenza, approvato al punto 4 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2015 ferma restando l’adesione all’Associazione Asmel;

Ritenuto, pertanto, opportuno aderire alla Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana Vallo di Diano per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori, ai sensi dell’articolo 33, comma 3bis, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dell’art.30 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 1, comma 88 della L. 56/2014, approvando lo schema di convenzione predisposto dalla Comunità Montana;

Preso atto di quanto stabilito dall’art. 27 (Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico) di detta convenzione:

“1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

2. Si conviene, altresì che trattandosi di una gestione associata di una funzione recentemente delineata dal legislatore, eventuali modifiche operative necessarie al sistema di funzionamento definito con il presente accordo finalizzate ad una gestione più efficace che non modificano tuttavia l’impianto giuridico delineato saranno ammesse, previa informativa motivata e puntuale alla conferenza dei Sindaci che deciderà in merito”.

Dato atto che ad oggi aderiscono alla Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana Vallo di Diano i comuni di Casalbuono, Monte San Giacomo e Sanza;

Visto l’art. 26 ad oggetto “Associazione di altri Comuni ed altri enti locali” del citato schema di convenzione predisposto dalla Comunità Montana.

1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dalla presente convenzione altri Comuni non capoluogo di provincia, previa approvazione della presente convenzione da parte dei rispettivi Consigli. L’ingresso di un nuovo Comune non comporta ,per i soggetti già convenzionati alcun obbligo di modificare la presente convenzione L’adesione di un nuovo Comune o di altro ente locale è autorizzata dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni Convenzionati.

Dato atto che il Comune contribuirà alle spese di gestione delle attività della CUC, come disciplinato dall’art. 22 della Convenzione;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 29/4/2016 è stato tra l'altro già approvato lo schema della "Convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali indicate dall'art. 14 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010", individuando quale ente capofila la Comunità Montana Vallo di Diano, con durata triennale e decorrenza dalla data di sottoscrizione, ai fini dello svolgimento in forma associata delle seguenti funzioni: a. servizi catastali ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; b. servizi in materia statistica; c. funzioni relative alle attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; d. pianificazione urbanistica e edilizia, nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;

P R O P O N E

- 1) Di revocare l'approvazione dell'accordo consortile con l'Associazione ASMEL composto di n.9 articoli contenente le modalità operative di funzionamento della Centrale di Committenza ai sensi e per gli effetti del comma 3 bis del D.Lgs.12/4/2006 n.163" approvato al punto 4 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2015;
- 2) di aderire,conseguentemente, alla Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana Vallo di Diano, istituita con Deliberazione del Consiglio Generale n. 2 del 19.2.2015 per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 3bis, del D.lgs. n. 163/2006 oggi sostituito dal comma 4 dell'art. 37 del citato D. Lgs 50/2016, dell'art.30 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 88, della L. 56/2014;
- 3) Di approvare , ai sensi degli artt. 30 del D.lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione della Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana Vallo di Diano costituita da n.31 articoli che è allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 4) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione in parola;
- 5) Di incaricare il Dirigente Area Tecnica per tutti gli adempimenti relativi alla concreta attuazione di quanto disposto, ivi compreso la pubblicazione sul link "Amministrazione trasparente" ai sensi del D. Lgs 33/2013.
- 6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto;

Sentiti i seguenti interventi:

Il SINDACO-PRESIDENTE fornisce articolata ed esaustiva relazione in merito all'argomento. Precisa si rende opportuno aderire alla Centrale di Committenza della Comunità Montana Vallo di Diano, alla quale già hanno aderito i Comuni di Casalbuono, Monte San Giacomo e Sanza. Da lettura del dispositivo della proposta di deliberazione.

Il Consigliere comunale Antonio SANTARSIERE ritiene che trattasi di una scelta politica che vede perdente l'Amministrazione per non essere stata in grado, quale Comune capofila, di creare una centrale di committenza con il coinvolgimento di altri Comuni. Ritiene che certe "operazioni" mirano a depotenziare il Comune di Sala Consilina. Evidenzia che non tutti i Comuni hanno aderito alla CUC della Comunità Montana.

Il SINDACO controdeduce che l'Amministrazione ha aderito ad una Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana, Ente di cui fa parte Sala Consilina.

Il Consigliere comunale Antonio SANTARSIERE ribadisce che non vi è stata la capacità di creare a Sala Consilina una centrale unica di committenza.

Il SINDACO precisa che per avere una centrale unica di committenza nel Comune di Sala Consilina bisogna avere la disponibilità di altri Comuni a farne parte e ciò non è avvenuto per cui il Comune di Sala Consilina ha dovuto, forza maggiore, aderire a quella della Comunità Montana, altrimenti, sarebbe rimasto fuori da tutto.

L'Assessore comunale Gelsomina LOMBARDI evidenzia che avere aderito oggi alla Comunità Montana nasce dal fatto che vi sono i presupposti maggiori per un discorso territoriale.

Il Consigliere comunale Antonio SANTARSIERE ritiene che ci si riempie "la bocca di Città Vallo" mentre ognuno di fatto fa ciò che vuole nei propri interessi".

Il Consigliere comunale Elena GALLO precisa che si è cercato di far capire agli altri Comuni l'importanza di certe azioni, ma di più non si può fare.

Il Vice Sindaco Luigi GIORDANO dichiara di essere d'accordo con quanto affermato dal Consigliere Santarsiere. Rappresenta che solo da poco tempo il Comune di Sala Consilina ha la propria rappresentanza in seno alla Comunità Montana e alla Conferenza dei Sindaci del Distretto Sanitario e, pertanto, crede che dopo anni di isolamento, è stata riscoperta una unità territoriale che permetterà di avere notevoli fondi europei. Aggiunge che i Comuni più piccoli non vedono di buon occhio Sala Consilina per cui ritiene che non bisogna prevalere con le parole ma dimostrare nei fatti di essere Comune Capofila.

Il Consigliere comunale Antonio SANTARSIERE manifesta dubbi sull'effettiva efficacia della presenza dei responsabili nominati in seno alla Centrale di committenza in rappresentanza degli Enti aderenti.

Non vi sono altri interventi.

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente Dirigente Area Finanze ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Con votazione avvenuta per alzata di mano dal seguente esito proclamato dal Presidente:

- Consiglieri presenti n.:12
- Voti favorevoli n.: 10
- Voti contrari n.: 2 (Consiglieri Pinto Erminia e Santarsiere Antonio)
- Astenuti: nessuno

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione avvenuta per alzata di mano dal seguente esito proclamato dal Presidente:

- Consiglieri presenti n.:12
- Voti favorevoli n.: 10
- Voti contrari n.: 2 (Consiglieri Pinto Erminia e Santarsiere Antonio)
- Astenuti: nessuno

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto DE NIGRIS ATTILIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li, 18-07-2016

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

f.to DE NIGRIS ATTILIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 02-08-2016

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on-line per cui la stessa:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 3° comma – T.U. 267/2000 e ss. Mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma – T.U. 267/2000 e ss. Mm.

Li, 2-08-2016

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 2-08-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Pisano
